



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia
Ufficio Tributi

Ufficio Imposta unica comunale - IMU
Indirizzo: Via XX Settembre 32, 18012 Bordighera
tributi2@bordighera.it
Funzionario Responsabile: Dott. Grazia Stancati
Orario di ricevimento del pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12

TEL: 0184 / 272208 / 272210 / 272225
FAX: 0184/ 260144

IUC COMPONENTE I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA –

PER UNA MIGLIORE COMPrensIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE:

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 per i quali:

l'aliquota è fissata **al 3,5 per mille**

La detrazione è stabilita in € 200

In ogni caso, è consentita la determinazione di una sola pertinenza in ciascuna delle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**

- la sola detrazione di € 200 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Il Comune di Bordighera ha assimilato all'abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza, entro il periodo massimo di un anno dalla data di trasferimento della residenza dal Comune di Bordighera, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di presentazione di idonea autocertificazione, corredata dalla dichiarazione dell'istituto.

Il Comune di Bordighera ha equiparato all'abitazione principale una abitazione concessa in comodato, dal soggetto passivo residente, a parenti in linea retta fino al primo grado, che abbiano stabilito nella stessa la residenza anagrafica del proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data ultima di pagamento dell'acconto. Entro la stessa data deve essere presentata idonea autocertificazione.

L'agevolazione opera per un solo immobile o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 o a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'ISEE deve essere presentato obbligatoriamente ogni anno entro la data ultima di pagamento dell'acconto.

N.B. Oltre il valore di € 500 l'imposta è dovuta nella misura del 10,60 per mille; sul valore di € 500 è dovuta la TASI nella misura del 2,5 per mille.

COME SI DETERMINA L'IMPOSTA

Alla base imponibile si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune di Bordighera con la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 19 del 19/05/2014, pubblicata nel sito informatico del Ministero delle Finanze in data 22 maggio 2014 e pertanto deve già essere utilizzata per il calcolo dell'imposta dovuta.

QUOTA PER LO STATO E QUOTA PER IL COMUNE

Anche nel 2014 **non dovrà più essere versata l'IMU a favore dello Stato**, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento resta di competenza dello Stato, mentre al Comune spetta la differenza tra l'aliquota deliberata 0,96 % e l'aliquota standard (0,76%).

La rata d'acconto per l'anno 2014 è pari al 50% dell'imposta complessivamente dovuta, calcolata applicando le aliquote deliberate dal Comune per l'anno 2014 con la citata Deliberazione n. 19/2014.

VERSAMENTO – SCADENZE

Entro lunedì 16 giugno 2014 deve essere versata la 1° rata dell'imposta

Entro martedì 16 dicembre 2014 deve essere versato il saldo dell'imposta relativa all'anno 2014, con eventuale conguaglio su quanto versato in acconto; E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento dell'imposta per l'anno 2014 deve essere eseguito con modello F24, oppure con bollettino postale il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/11/2012, al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il modello F24, in quanto compatibili.

NB: NON SONO UTILIZZABILI I VECCHI BOLLETTINI ICI INTESTATI AL COMUNE

CODICI TRIBUTO

Di seguito sono riportati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU 2014 a mezzo Modello F24, con l'avvertenza che, limitatamente ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali resta dovuta la quota a favore dello

Stato, sono stati istituiti con la Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013 appositi codici tributo, evidenziati in verde nella tabella sottostante.

Tipologia Immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	---
Terreni	3914	---
Aree fabbricabili	3916	---
Altri fabbricati (esclusi immobili di categoria Catastale D)	3918	---
Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D	3930*	3925*

** aliquota 0,96%: allo Stato si dovrà versare l'imposta corrispondente all'aliquota dello 0,76% con codice tributo 3925; al Comune si dovrà versare l'imposta corrispondente all'aliquota dello 0,20% (0,96-0,76) con codice tributo 3930.

Si invita a prestare la massima attenzione ad indicare in modo chiaro e corretto il Codice catastale nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo ad un altro Ente.

Il codice catastale da utilizzare nel campo "codice ente" del Mod. F24 relativo al Comune di Bordighera è: A984

Calcolo sui terreni agricoli anche incolti:

- reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti:
- 75, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- 135, per tutte le altre tipologie di contribuenti.

Calcolo sui fabbricati : rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi coefficienti di seguito riportati:

- 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Calcolo per aree fabbricabili : valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno per aliquota ordinaria.

Riduzione per i terreni agricoli

I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.